



Città di Vigevano

Provincia di Pavia



Settore Politiche Sociali, Culturali, Educative e Giovanili

Servizio Programmazione e Piano di Zona, Coordinamento e gestione alloggi ERP

AMBITO DISTRETTUALE DELLA LOMELLINA - Ufficio di Piano

PATTO DI ACCREDITAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI “DOPO DI NOI” LEGGE 112/2016 NELL’AMBITO SOCIALE TERRITORIALE DELLA LOMELLINA

Il Comune di Vigevano – Ente capofila dell’Ambito Distrettuale della Lomellina - con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 25 Partita IVA n. 00437580186, rappresentato dalla Dott.ssa Paola Garofalo, in qualità di Dirigente del Servizio Programmazione e Piano di Zona, Coordinamento e gestione alloggi ERP (di seguito definito Amministrazione Comunale)

E

Il Soggetto accreditato _____, con sede legale in _____, codice fiscale/partita IVA _____, rappresentato ai fini del presente atto dal/dalla Sig./sig.ra _____ nato/a a _____, il _____, CF _____, nella sua qualità di Legale Rappresentante (di seguito definito Soggetto accreditato).

Il firmatario dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dalla normativa vigente, ed in particolare dagli artt. 32 ter e 32 quater del Codice penale,

CONVENGONO E STIPULANO IL PRESENTE PATTO D’ACCREDITAMENTO

Art. 1 – OGGETTO

Il presente Patto ha ad oggetto la realizzazione di servizi ed interventi del Programma Operativo “Dopo Di Noi” a favore di di persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non

sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.

Più precisamente, la sottoscrizione del Patto comporta, tra l'altro:

- ✓ per l'operatore/erogatore dei servizi/interventi, l'obbligo di erogare le prestazioni agli utenti che ne facciano richiesta alle condizioni previste nel "Piano Attuativo Regionale DOPO DI NOI" e nel "Programma Operativo Regionale", anche ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco; l'immotivata mancata erogazione delle prestazioni richieste comporterà automaticamente l'esclusione dall'albo degli Operatori Accreditati;
- ✓ per il Comune di Vigevano, Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale della Lomellina, l'obbligo di remunerare il corrispettivo a fronte dell'effettiva erogazione del servizio all'utente e della presentazione della relativa fattura da parte dell'Operatore Accreditato.

La sottoscrizione del Patto non assicura un volume prestabilito di prestazioni agli operatori, in quanto queste ultime saranno erogate dall'operatore individuato dagli utenti (con la conseguente esposizione dell'operatore al cd "rischio di domanda").

Art. 1 bis – IL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO

Il Progetto individualizzato definisce gli obiettivi assistenziali e/o educativi e le prestazioni necessarie all'utente, indicando tempi e modalità di realizzazione.

Il Progetto viene steso dai servizi sociali comunali e/o servizi specialistici, in collaborazione con l'Ente gestore e con la famiglia, e deve specificare gli obiettivi e gli interventi da effettuare, il numero e la durata degli accessi, la loro periodicità e programmazione, la durata complessiva del progetto stesso.

Sulla base di esso, l'Ente Accreditato attiva il servizio, rispettando la tempistica prevista.

Art. 2 – ELENCO OPERATORI ACCREDITATI

L'Elenco degli Operatori Accreditati è composto dai soggetti, in possesso dei requisiti richiesti, che sottoscrivono con l'Amministrazione Comunale il presente Patto, in forma singola o associata, secondo le indicazioni di cui allo specifico Avviso Pubblico

L'appartenenza all'elenco comporta lo svolgimento delle prestazioni a favore di cittadini residenti nei Comuni di tutto l'Ambito Territoriale Sociale della Lomellina.

Art. 3 – SUB-ACCREDITAMENTO

L'eventuale attivazione di un sostanziale sub-accreditamento da parte dell'Operatore

Accreditato comporterà l'immediata cancellazione dall'elenco, fatta salva la responsabilità in capo all'Operatore Accreditato di qualsivoglia responsabilità, di natura penale e civile derivante dall'indebito sostanziale sub-accreditamento, ivi compresa la responsabilità per fatti occorsi agli utenti, al personale impiegato, a terzi, nonché per aver cagionato il cd. *"danno all'immagine"* dell'Amministrazione.

Art. 4 – TIPOLOGIE DI INTERVENTI

Le linee di intervento attraverso le quali si realizzano le prestazioni sono le seguenti:

- voucher "Accompagnamento all'autonomia",
- voucher "Durante Noi",
- voucher "Residenzialità"

come meglio dettagliate nell'Avviso Pubblico.

Art. 5 – DESTINATARI DEI SERVIZI

Sono beneficiarie le persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo, prive di sostegno familiare, residenti in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale della Lomellina e ammesse a contributo mediante bandi pubblicati dall'Ambito medesimo ai sensi della D.G.R. n. 2912 del 5 agosto 2024 di Regione Lombardia, che intendano intraprendere percorsi di vita autonoma e per le quali siano stati elaborati specifici progetti individualizzati, in collaborazione con i servizi sociali e specialistici di riferimento.

Art. 6 – LA SCELTA DELL'OPERATORE

All'Elenco degli Operatori Accreditati potranno accedere tutti i cittadini dei Comuni dell'Ambito della Lomellina in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di fondi "Dopo Di Noi", direttamente o tramite i Servizi Sociali Professionali Territoriali (S.S.P.T.).

Al fine di promuovere l'autodeterminazione, la scelta dell'operatore gestore dell'intervento sarà in capo al cittadino beneficiario dell'intervento stesso.

Fermo restando la presa in carico, l'accertamento dello stato di bisogno e il dovere dei servizi sociali di predisporre un piano individualizzato di assistenza sulla base di un'analisi delle esigenze del singolo utente, la libera scelta sarà garantita dalla formalizzazione e condivisione da parte del soggetto del progetto assistenziale/educativo individualizzato predisposto in suo favore dagli assistenti sociali.

Art. 7 – CARATTERISTICHE DEL PERSONALE IMPIEGATO

Il personale incaricato dall'Ente Accreditato dovrà possedere i requisiti di professionalità ed esperienza necessari per la realizzazione degli interventi previsti.

I soggetti accreditati devono limitare i fenomeni di turn-over dei propri operatori nell'ottica della maggiore continuità del servizio. È opportuno assicurare nel tempo un rapporto quanto più personalizzato tra operatore e utente. Il ricorso alla rotazione degli operatori deve limitarsi alle sostituzioni indispensabili (ferie, malattia, cessazione dal servizio...) fornendo adeguate motivazioni e giustificazioni ad un eventuale avvicendamento e garantendo la sostituzione con operatori in possesso dei titoli e delle esperienze.

L'Operatore Accreditato dovrà in ogni caso designare entro cinque giorni lavorativi, dandone una comunicazione tempestiva al cittadino fruitore e al SSPT di riferimento, un sostituto dell'operatore eventualmente assente, dimissionario o congedato.

Art. 8 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'accreditato deve provvedere ad idonea formazione del personale impiegato nell'espletamento del servizio in relazione alla tipologia del servizio prestato, con oneri a completo suo carico.

Art. 9 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi dell'art. 2 – comma 3 – del DPR 62 del 16.04.2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” i dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Operatore accreditato sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento previste dal suddetto decreto, e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vigevano, approvato con delibera di Giunta n. 125 del 14 maggio 2026, pena la eliminazione dell'elenco degli Operatori Accreditati e conseguente risoluzione del Patto di Accreditamento.

Art. 10 – ONERI A CARICO DELL'OPERATORE ACCREDITATO

L'Operatore Accreditato si impegna a:

- attivare il servizio entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta dell'Ufficio di Piano. In situazioni di urgenza, l'attivazione deve essere effettuata entro due giorni lavorativi;
- non sospendere in alcun modo il servizio erogato;
- comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi. Qualora quest'ultima comporti il venir meno di uno o più requisiti di iscrizione all'elenco, come ad esempio la capacità di erogare tutte le linee di

- intervento, esplicitare all'Amministrazione le modalità con cui si intende far fronte al mancato requisito, pena l'esclusione dall'Elenco;
- partecipare con il proprio Coordinatore agli incontri eventualmente previsti dall'Ente;
 - accettare i sistemi di rendicontazione, verifica e controllo dell'appropriatezza e della qualità delle prestazioni erogate in regime di voucher;
 - obbligare il proprio personale a non richiedere/accettare, a qualsiasi titolo, denaro o un'altra utilità di qualsiasi natura dai cittadini fruitori;
 - accettare che l'assistito, la famiglia o il tutore possano, in relazione al grado di soddisfazione rispetto alle prestazioni ricevute, interrompere in qualsiasi momento il servizio con l'Operatore Accreditato prescelto, senza obbligo di preavviso né applicazione di penalità, indennizzi o ristori di alcun genere;
 - trasmettere all'Ufficio di Piano dell'Ambito Distrettuale della Lomellina i dati necessari all'assolvimento del debito informativo, come da disposizioni della Regione Lombardia o di ogni altro Ente, qualora richiesto;
 - segnalare tempestivamente all'Assistente Sociale di riferimento qualsiasi variazione relativa alla situazione della persona presa in carico;
 - presentare relazione scritta con cadenza semestrale sulla situazione oggetto dell'intervento in base a quanto concordato nella stipula del PAI/PEI o con cadenza diversa se richiesta dall'Assistente Sociale;
 - garantire la disponibilità degli operatori per eventuali incontri di rete, al fine di un confronto sui casi;
 - applicare al trattamento dei dati personali le misure di sicurezza e protezione previste dalla legislazione vigente.

Art. 11 – SCIOPERO E/O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

I soggetti accreditati si obbligano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12.06.1990, n. 146 e s.m.i "sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge.

Sulla base di quanto stabilito dalla sopracitata legge, in caso di proclamazione di sciopero, i soggetti accreditati si impegnano a garantire, concordandolo con l'Ufficio di Piano, il quantitativo di personale necessario per il mantenimento dei servizi ritenuti essenziali.

Le interruzioni dei servizi per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambi le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo degli operatori economici accreditati, che questi

ultimi non possono evitare con l'esercizio della diligenza richiesta.

Per le ore non prestate nulla è dovuto ai soggetti accreditati.

Art. 12 – INDUMENTI DA LAVORO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

I soggetti accreditati devono provvedere, senza oneri aggiuntivi rispetto al valore del voucher, alla fornitura di adeguati mezzi, strumenti e materiali al personale impiegato per l'espletamento delle mansioni.

I soggetti accreditati devono altresì fornire a tutto il personale indumenti da lavoro come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene da indossare durante le ore di servizio e dispositivi di protezione individuale previsti a seguito della valutazione rischi, ai sensi del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro approvato con D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.

Gli operatori dovranno essere provvisti di cartellino di identificazione riportante l'indicazione dell'Ente Accreditato ed il nome e cognome del dipendente.

Dovranno essere previsti indumenti distinti qualora gli operatori dovessero essere impegnati in prestazioni di igiene alla persona e di preparazione pasti.

Art. 13 – DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC) E PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELL'UFFICIO DI PIANO IN CASO DI INADEMPIENZA

Per DURC si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità dell'Operatore Accreditato per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

L'Ufficio di Piano acquisisce d'ufficio tale documento ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque nei seguenti casi:

- per la verifica della dichiarazione sostitutiva circa i requisiti richiesti per l'accreditamento;
- per l'iscrizione all'Albo degli Enti Accreditati – Ambito Distrettuale della Lomellina;
- per la stipula del Patto di Accreditamento;
- per il pagamento delle prestazioni effettuate;

In caso di omesso o tardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il Responsabile dell'Ufficio di Piano invita per iscritto l'Operatore Accreditato a provvedervi entro i successivi 15 gg. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune capofila riconoscerà la retribuzione, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'accreditato.

Art. 14 – MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E FATTURAZIONE

Gli interventi effettivamente erogati dovranno essere rendicontati mensilmente, entro il giorno 7 del mese successivo. I fogli presenza e i prospetti attestanti l'effettiva esecuzione delle prestazioni, debitamente sottoscritti dal beneficiario e dall'operatore nonché convalidati dal coordinatore dell'Ente Accreditato, dovranno essere trasmessi all' Ufficio di Piano al fine di consentire le necessarie verifiche sul servizio erogato.

Non si procederà alla liquidazione delle fatture se le prestazioni non saranno rendicontate correttamente. Le fatture mensili dovranno essere intestate al Comune di Vigevano – Ente capofila dell'Ambito Distrettuale della Lomellina – ed inserite nella piattaforma SDI, in base alla vigente normativa in materia di fatturazione elettronica, utilizzando il codice univoco ufficio: UFE9AU.

La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- l'importo dei corrispettivi espresso in Euro;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge;
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente - Codice CAB – ABI – IBAN - ecc.);
- il riferimento alla Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa, il CIG e il CUP che saranno di volta in volta comunicati dall'Ufficio di Piano;
- il numero delle ore effettuate per ogni linea di intervento;

Le fatture saranno liquidate, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse sulla piattaforma SDI:

- a seguito di acquisizione del DURC, attestante la regolarità contributiva;
- previo controllo, per pagamenti superiori ad € 10.000,00, sulla regolarità dei versamenti presso Equitalia.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Ufficio di Piano.

In caso di DURC non regolare, accertato dal Responsabile dell'Ufficio di Piano, si procederà come indicato all'art. 13 del presente Patto.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano l'accreditato in alcun modo dagli obblighi e oneri ad essa derivanti dal presente Patto.

Art. 15 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore accreditato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e delle norme vigenti in materia.

È stabilito che i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità comunichino alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, o l'indicazione di un documento equipollente in caso di persone fisiche straniere;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 16 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

Non essendo stati rilevati "rischi da interferenza" non si è proceduto alla redazione del DUVRI ed alla quantificazione dei relativi costi per la sicurezza.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo per ciascun operatore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

L'accreditato è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 e s.m.i.).

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo può determinare la risoluzione del contratto.

Art. 17 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

Gli Operatori Accreditati si assumono ogni responsabilità civile e penale derivante ai sensi di legge nell'espletamento di quanto richiesto nel presente documento, liberando a pari titolo il Comune di Vigevano, Ente capofila dell'Ambito Distrettuale della Lomellina, e si impegnano quindi ad adottare, nell'esecuzione dei servizi tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'operatore accreditato è pertanto responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

A tal scopo, a maggior garanzia, gli operatori si impegnano a stipulare, prima dell'inizio del servizio, con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO per danno che possono derivare agli operatori o essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o alla struttura (fabbricati ed attrezzature) durante l'espletamento del servizio esonerando il Comune di Vigevano, Ente Capofila, da ogni responsabilità al riguardo.

La polizza dovrà avere durata pari o superiore a quella dell'accreditamento; l'importo dei massimali non potrà essere inferiore ad € 3.000.000,00.

Si precisa che tali polizze assicurative non liberano i soggetti accreditati dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia e che eventuali danni non coperti a seguito dei minimali assicurativi rimarranno a carico del soggetto accreditato.

Copia delle polizze assicurative, debitamente quietanzate, dovranno essere consegnate dai soggetti accreditati all'Ufficio di Piano prima dell'avvio delle prestazioni.

Art. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto con l'utente ed il patto di accreditamento con l'Ambito non possono essere ceduti a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 123, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 19 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'Ambito Territoriale Sociale della Lomellina garantisce il controllo e la vigilanza, attraverso verifiche ed accertamenti periodici, sul mantenimento dei requisiti di accreditamento e di tutti gli impegni ed oneri assunti con l'accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente Patto di Accreditamento.

I controlli saranno effettuati tramite richiesta di produzione di documentazione e/o incontri. Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'Ente Accreditato, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/controdeduzioni.

Art. 20 – MODIFICA DEGLI ASSETTI PROPRIETARI

L'Ente Accreditato è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio di Piano ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi. Qualora quest'ultima comporti il venir meno di uno o più requisiti di iscrizione all'Elenco, come ad esempio la capacità di erogare tutte le linee di intervento, sarà necessario esplicitare le modalità con cui si intende far fronte al mancato requisito, pena l'esclusione dall'Elenco.

Art. 21 – PENALITA'

L'operatore accreditato è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati a persone e/o cose nello svolgimento delle proprie attività.

I servizi e le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno essere eseguiti attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni contenute, alle disposizioni legislative e regolamentari. In caso di riscontrato grave inadempimento nell'esecuzione dei servizi, o di violazione delle disposizioni del Capitolato, il Comune di Vigevano – Ente capofila dell'Ambito Distrettuale della Lomellina - qualora ritenga che l'entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione dell'accredito, provvede ad inviare formale diffida all'operatore accreditato via PEC entro 10 (dieci) giorni, dal verificarsi del fatto ovvero dal momento in cui è venuto a conoscenza, con specificata la motivazione della contestazione e con invito a conformarsi entro il termine non superiore a 15 (quindici) giorni per sanare la situazione rilevata.

Entro tale termine l'operatore dovrà formulare le proprie giustificazioni e/o provvedere in merito informando l'Ente capofila degli eventuali provvedimenti adottati.

Se entro tale termine l'operatore accreditato non fornirà alcuna controdeduzione, giustificazione o giustificazioni ritenute non accoglibili, l'Ente capofila provvede, nel termine di ulteriori 15 (quindici) giorni via PEC, ad inviare seconda formale diffida e valutata la gravità dell'inadempienza, le circostanze di fatto e le eventuali giustificazioni e controdeduzioni prodotte dall'operatore accreditato, applicando le penalità previste dal presente articolo come di seguito indicato:

- ritardo nell'attivazione dell'intervento rispetto al termine previsto da ciascun Progetto individualizzato per cause imputabili all'Ente Accreditato € 20,00 per ogni giorno di ritardo,
- mancata sostituzione del personale assente con altro avente pari qualifica € 20,00 per ciascun giorno successivo al primo di prestazione programmata non erogata,
- ingiustificato ritardo nella rendicontazione degli interventi € 10,00 per ogni giorno di ritardo,
- ridotta erogazione delle prestazioni previste per ogni progetto per cause imputabili all'Ente Accreditato € 100,00 per ogni progettualità incompleta
- decadenza dall'accredito, con conseguente risoluzione del presente Patto, in caso di cumulo di n. 3 contestazioni nell'arco di un anno.

Art. 22 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO

Oltre alle previsioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, sono previsti i seguenti casi di risoluzione anticipata del Patto di Accredito in modo unilaterale da parte del Comune capofila:

- quando l'operatore accreditato si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, e di qualsiasi altra situazione equivalente;

- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 94-95-96-97 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- qualora l'ente accreditato abbia provveduto alla cessione del contratto a terzi, o abbia sub accreditato parte dei servizi, senza autorizzazione;
- arbitrario abbandono, da parte dell'ente accreditato, delle prestazioni ad esso affidate;
- perdita dei requisiti per contrarre con la P.A. anche a seguito di accertamento di false dichiarazioni o a seguito dell'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità dell'operatore accreditato di contrarre con la pubblica amministrazione;
- mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL.;
- impiego di personale professionale non idoneo, non qualificato e non in possesso di regolare contratto di lavoro;
- gravi violazioni degli obblighi previsti nel patto di accreditamento,
- mancata attivazione di interventi richiesti per più di n. 5 volte per ciascun anno, nel corso del periodo di validità del Patto di Accreditamento;
- violazione degli obblighi derivanti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vigevano approvato con delibera di Giunta n.125 del 14 maggio 2026.

Nel caso di risoluzione del Patto di Accreditamento l'operatore accreditato ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti e non potrà ripresentare domanda per i successivi 24 mesi.

Art. 23 – RECESSO

Il Comune di Vigevano, Ente capofila dell'Ambito Distrettuale della Lomellina, può recedere in qualunque momento come previsto all'art. 123 – comma 1 – del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Operatore Accreditato a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Art. 24 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Operatore Accreditato e il Comune di Vigevano – capofila dell'Ambito Distrettuale della Lomellina - in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del Patto di Accreditamento, l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme in esso contenute, o comunque in dipendenza del Capitolato saranno di competenza del Foro di Pavia.

Art. 25 – RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto e specificato dal presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 26 – VALIDITA' DEL PATTO

Il presente Patto, redatto in forma di scrittura privata e soggetto a repertorio interno, ha validità dal 01/01/2026 e sino al 31/12/2027, con possibilità di proroga fino al 31/12/2029.

Art. 26 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali forniti avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General Data Protection Regulation, a seguire: GDPR). Ai fini del trattamento dei dati personali il Comune di Vigevano è titolare del trattamento ai sensi dell'art. 26 del GDPR. Il Comune di Vigevano è tenuto a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi del GDPR, artt. 24-25; è, inoltre, soggetta a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposita informativa ai sensi del GDPR, art. 13-14.

L'operatore accreditato si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni previste del GDPR 679/2016. Gli operatori dell'ente accreditato garantiscono la riservatezza delle informazioni riferite agli utenti dei servizi oggetto del presente capitolato, in qualità di contitolari del trattamento dei dati.

La sottoscrizione del presente Patto da parte dell'Operatore Accreditato, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente.

Per IL COMUNE DI VIGEVANO

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Paola Garofalo*

Per L'ENTE ACCREDITATO

Il Legale Rappresentante

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa